

1.08.19

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PDL C. 334 E ABB. – REL. ON. TUZI

PROPOSTA DI LEGGE

Art.1

(Programmazione nazionale dei corsi di laurea di area sanitaria e di altre discipline).

1. Sono programmati, in via transitoria e fino all'anno accademico 2020/2021, a livello nazionale, gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione anche in conformità alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano *standard* formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

c) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

2. I posti rimasti vacanti per l'accesso ai corsi programmati sono riassegnati ai cittadini comunitari presenti nella graduatoria di accesso.

Art.2.

(Principi e criteri per la programmazione dei corsi universitari).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede a quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 della presente legge e nel rispetto dei seguenti principi e criteri;

a) determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, esclusivamente sulla base del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, al quale il sistema universitario deve fare riferimento nell'organizzazione e nell'erogazione della propria offerta formativa;

1.08.19

b) ripartizione dei posti di cui alla lettera *a)* tra le università, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, anche locale;

c) previsione di attività di informazione e di orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nelle modalità di cui all'art. 6 della presente legge, nonché monitoraggio e valutazione da parte dello stesso Ministero del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e, sulla base di tale parametro, indicazione agli atenei per consentire un'adeguata organizzazione della propria offerta formativa.

2. La determinazione dell'offerta formativa e dei posti disponibili di ogni università è effettuata sulla base:

a) del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, anche locale nonché dei seguenti specifici parametri:

- 1) capienza delle aule;
- 2) fruibilità delle attrezzature e dei laboratori scientifici per la didattica;
- 3) disponibilità di personale docente;
- 4) disponibilità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- 5) servizi di assistenza e tutorato;

b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzati per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;

c) della possibilità di garantire la più ampia partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie e alle attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate.

d) di strutturare tecnologie e metodologie didattiche volte ad ampliare la formazione a distanza;

3. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 13.

1.08.19

Art.3.

(Modalità di accesso ai corsi di laurea di area sanitaria a numero programmato).

1. A partire dall'anno accademico 2021/2022, gli studenti che richiedono l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in Farmacia, in odontoiatria e protesi dentaria, chimica e tecniche farmaceutiche, scienze biologiche, biotecnologie sono iscritti per il solo primo anno accademico ad un'area comune sanitaria che prevede identici corsi ed esami finali .
2. L'ammissione al secondo anno dei corsi di laurea di cui al comma 1, è autorizzata dagli atenei previo superamento di un'apposita prova di verifica, unica per tutti i corsi di laurea e di contenuto identico nel territorio nazionale, sulla base del programma degli studi effettuati nell'area comune sanitaria svolte durante il primo anno accademico, volta ad accertare l'attitudine alle discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento. La comunicazione degli esiti della prova comune avviene dei risultati entro i quindici giorni successivi.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, con proprio decreto, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione nonché le modalità di prenotazione, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
4. L'ammissione alla prova di cui al comma 2 è condizionata all'acquisizione di un numero minimo di crediti formativi conseguiti attraverso il superamento degli esami dell'area comune sanitaria. Apposito regolamento è adottato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I requisiti di ammissione nonché la percentuale di risposte esatte minima per il superamento del test di accesso a soglia svolto in modalità informatica per l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, biotecnologie, chimica e tecniche farmaceutiche e scienze biologiche, sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Qualora il numero di idonei sia inferiore al fabbisogno stimato, si procede allo scorrimento fino a copertura dei posti rimasti vacanti.
7. Gli studenti che, non avendo raggiunto il punteggio minimo di accesso, non sono ammessi corsi di laurea di cui al comma 4 ma possono utilizzare i crediti ottenuti in tutte le facoltà di area scientifica per i quali non è previsto l'accesso programmato.
8. All'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati ai corsi di laurea prescelti e alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria preventivamente indicate dai candidati.
9. Non possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 1 della presente legge.
10. La prova di ammissione ai corsi di lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.

1.08.19

Art. 4.

(Diritto dello studente a proseguire gli studi specialistici di area medica).

1. Agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea di area medica a numero programmato deve essere sempre consentita la possibilità di accedere ai corsi di specializzazione universitaria per le corrispondenti discipline e aree di studio, anche qualora questo comporti nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Per ogni anno accademico il numero dei posti utili ad accedere alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, ovvero in medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da determinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non può essere inferiore al numero complessivo dei laureati nell'anno accademico precedente nei corrispondenti corsi di laurea.

3. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi di cui al comma 1 è stabilito tenendo conto del fabbisogno di professionalità del Servizio sanitario nazionale, nonché del numero complessivo dei laureati nell'anno accademico precedente nei corsi in medicina e chirurgia».

Art. 5.

(Modalità di accesso ai corsi diversi dai corsi di area sanitaria).

1. L'ammissione ai corsi diversi da quelli di area sanitaria, che non prevedono tirocini o laboratori propedeutici, è disposta dagli atenei senza il previo superamento di prove di accesso o con solo prove di verifica delle conoscenze, con le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, limitatamente ai corsi di specializzazione universitaria, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di attuazione del citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, e successive modificazioni, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

1.08.19

Art. 6.

(Percorso per le competenze trasversali e di orientamento area sanitaria- PCTO).

1. Al fine di promuovere percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, inerenti l'area sanitaria, è predisposta dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca una piattaforma informatica di corsi online pubblici aperti e gratuiti su larga scala di cui all'art.7 della presente legge.
2. La durata complessiva dei corsi online di cui al comma 1, è disciplinata dall'art.1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, dopo le parole:” terzo settore”, sono aggiunte le seguenti:” nonché strutture del Servizio sanitario nazionale”.
4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 13.

Art. 7

(Piattaforma informatica di corsi online pubblici e gratuiti aperti su larga scala-MOOC)

1. Al fine di semplificare e agevolare percorsi orientativi, formativi e didattici è istituita una piattaforma informatica di corsi online e gratuiti aperti su larga scala, di seguito denominata MOOC.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di istituzione e gestione della piattaforma di cui al presente articolo nonché le attività laboratoriali di cui all'articolo 1 in tema di distruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare con l'utilizzo del defibrillatore.
3. Il ministero dell'istruzione, università e ricerca promuove il potenziamento e la valorizzazione delle attività di cui al comma 1 incentivando collaborazioni e convenzioni tra atenei.
4. I corsi di area sanitaria di cui all'articolo 6 della presente legge possono essere svolti autonomamente anche al di fuori del percorso scolastico e formativo rispettandone le tempistiche e le modalità previste per l'acquisizione della certificazioni ai fini della iscrizione all'area comune sanitaria di cui all'articolo 3, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
5. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 13.

Art.8.

(Procedure telematiche).

1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in lingua italiana e in lingua inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 del presente articolo e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati. Per i medesimi fini, le università possono altresì accedere in modalità telematica alle banche dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU).

3. La verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.

Art. 9

(Premialità per gli atenei virtuosi)

Al fine di incentivare gli investimenti nell'innovazione digitale ed infrastrutturale, al decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, all'art. 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera a) è così sostituita: “a) la qualità dell’offerta formativa;”;
- 2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
 - ”c-bis. la qualità dell’offerta formativa e didattica, anche attraverso accordi e convenzioni tra Atenei, volta a incrementare il numero di immatricolazioni;
 - c-ter. la qualità dell’offerta formativa e didattica in lingua inglese;
 - c-quater. la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche, comprensive del livello di innovazione digitale e delle infrastrutture. “

Art. 10.

(Emanazione dei decreti attuativi).

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i decreti attuativi della medesima legge devono essere emanati entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore.

Art 11.

(Laurea abilitante e modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica)

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 18, il comma 2 è sostituito con i seguenti:

“2. La formazione medica di base di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di cinque anni complessivi, espressi anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5 500 ore di insegnamento, teoriche e pratiche, impartite in una università o sotto il controllo di una università. Durante il corso di studi di cui al periodo precedente, purché' siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso, è espletato il tirocinio pratico.”

3. Il tirocinio pratico ha la durata di un anno e si compone di un primo semestre, svolto preferibilmente nell'area medica di riferimento della tesi di laurea, ed un secondo semestre di tirocinio pratico-valutativo ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

4. Il tirocinio pratico-valutativo di cui al comma precedente, svolto ai fini dell'abilitazione e di durata semestrale, può essere effettuato durante il percorso di studi o al termine dello stesso ed è regolamentato con decreto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le verifiche abilitative teoriche di clinica e preclinica devono svolgersi in più sessioni e con modalità elettronica, in centri individuati dagli atenei di appartenenza;

b) la certificazione della frequenza e la valutazione del tirocinio devono essere effettuate, al termine di ogni bimestre, dal tutor e sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante.

c) gli studenti che abbiano completato con profitto gli esami della relativa area, possono accedere, durante il percorso di studi universitari, alle verifiche abilitative per le aree di pre-clinica e clinica;

1.08.19

d) ai fini della valutazione teorica, sono indicati annualmente, i testi scientifici utili per la preparazione alle verifiche abilitative per ciascuna area, clinica e pre-clinica.”

b) all’art. 36, comma 1:

- le lettere a), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

“a) le prove di ammissione si svolgono separatamente per ciascuna specializzazione, ogni quattro mesi per ciascun anno, in almeno cinque centri nazionali d’esame, adeguatamente distribuiti su tutto il territorio nazionale e dotati di requisiti omogenei di sorveglianza, con contenuti definiti a livello nazionale, previa prenotazione telematica da parte del candidato. Le date delle prove di ammissione per ciascuna specializzazione sono rese note almeno un semestre prima del loro svolgimento, insieme ai testi scientifici di riferimento per la preparazione delle prove di valutazione di area clinica generale e di clinica specialistica. Il candidato ha la possibilità, per ogni finestra di ammissione, di concorrere per tre specializzazioni.

c) all’esito delle prove è formata una graduatoria nazionale per singola specializzazione in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelti;”

d) l’ammissione alle scuole di specializzazione avviene tre volte l’anno. Se vi sono ulteriori posti disponibili, nel rispetto della capacità ricettiva dell’Università e della rete formativa, mediante procedura elettronica che proponga al candidato il miglior accoppiamento possibile tra sede prescelta e la propria posizione nella relativa graduatoria di disciplina, l’ammissione è consentita in qualsiasi momento. All’atto di accettazione, il candidato viene cancellato da tutte le graduatorie esistenti;”

- dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“e) le conoscenze scientifiche di base nell’area di clinica generale e clinica specialistica sono valutate rispetto alla specializzazione prescelta.”

Art. 12. (*Abrogazioni*).

1. La legge 2 agosto 1999, n. 264, è abrogata.

Art. 13 (*Coperture finanziarie*)